



**FONDO DI SOLIDARIETA'
PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
E MALTRATTAMENTI**

ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AL FONDO

La Regione Piemonte, con Legge regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 all'art. 22, ha istituito un "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". A seguito dell'emanazione della Legge la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di attuazione n. 3/R del 30 gennaio 2017, che ha definito le regole di accesso al Fondo.

Le seguenti Istruzioni sono rivolte agli operatori e alle operatrici dei **centri antiviolenza**, degli enti pubblici, delle **organizzazioni senza scopo di lucro**, delle **forze dell'ordine** e di tutti i soggetti che operano nel settore della prevenzione, contrasto e assistenza alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, agli avvocati ed alle avvocate ed alla **Magistratura inquirente e giudicante** per la parte di loro competenza ed interesse.

1. Chi può accedere al Fondo

Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza o maltrattamenti senza limite di età, che abbiano le caratteristiche di seguito indicate:

- a) abbiano scelto un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritta agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r. 4/2016;
- b) siano domiciliate in Piemonte;
- c) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati dal regolamento n. 3/R del 30 gennaio 2017 e smi. Nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco allegato fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime sulla ammissibilità al Fondo sulla base della l.r. 4/2016 e dello stesso regolamento citato precedentemente;
- d) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
- e) abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di Patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati competente per il rilascio del relativo parere.

Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.



Le donne che rientrano nell'applicazione del Patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

2. Per quali reati si può chiedere l'accesso al Fondo

Al Fondo possono accedere tutte le donne (ed i/le loro eredi in caso di omicidio) che hanno subito uno dei reati, con connotazioni di violenza o maltrattamenti, fatto salvo quanto previsto dai decreti legislativi n. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, di seguito elencati:

56 cp, tentato omicidio
575 cp, omicidio
584 cp, omicidio preterintenzionale
570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare
572 cp, maltrattamenti in famiglia
581 cp, percosse
582 cp, lesioni volontarie
583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili
586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
609bis cp, violenza sessuale
610 cp, violenza privata
612 cp, minaccia 612bis cp, atti persecutori (stalking)
614 cp, violazione di domicilio
615bis cp, interferenze illecite nella vita privata 615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico
330 cc, decadenza dalla potestà figli
388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
594 cp, ingiurie
art. 3 L. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal regolamento di cui al DPGR n. 3/R del 30 gennaio 2017 .

Per i procedimenti in materia civile si veda quanto sopra esposto.

3. Quali spese copre il Fondo regionale

Il Fondo è utilizzato per coprire le spese di assistenza legale sia in ambito penale che in ambito civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati o avvocate i cui nominativi risultino regolarmente iscritti in appositi elenchi istituiti presso ciascun Ordine degli Avvocati e che abbiano competenza e formazione specifica e continua nell'ambito del patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Si ricorda che le donne vittime dei reati di cui agli articoli del codice penale:

- 609-bis (violenza sessuale)



- 609-quater (atti sessuali con minorenne)
- 609-octies (violenza sessuale di gruppo)
- 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi)
- 583-bis (mutilazione organi genitali femminili)
- 612-bis (atti persecutori)

e se gli atti sono rivolti contro minori, anche per le vittime dei seguenti reati:

- 600 (riduzione in schiavitù)
- 600-bis (prostituzione minorile)
- 600-ter (pornografia minorile)
- 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento minorile)
- 601 (tratta di persone)
- 602 (acquisto e alienazione di schiavi)
- 609-quinquies (corruzione di minorenne)
- 609-undecies (adescamento di minorenne)

possono accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato (Legge dello Stato 38/09, art. 4), senza limite di reddito.

Tali donne, pertanto, fruendo del gratuito patrocinio a spese dello Stato, possono accedere al Fondo regionale **solo** per le spese che non rientrano nella normativa nazionale, in particolare possono chiedere il rimborso delle spese stragiudiziali.

4. Modalità di accesso al Fondo regionale

Le donne che ritengono di poter accedere al Fondo devono:

- recarsi presso gli Uffici del Consiglio degli Ordini degli Avvocati del proprio territorio;
- scegliere il proprio avvocato/la propria avvocatata patrocinante entro gli elenchi istituiti;
- compilare il modello di richiesta di accesso al Fondo che l'avvocato/a patrocinante trasferirà alla Regione, accompagnandolo con un parere dell'Ordine sull'ammissibilità. Il modello è di norma compilato dall'avvocato patrocinante.

5. Modalità di concessione del contributo regionale

Gli avvocati e le avvocate patrocinanti, scelti dalle donne vittime di violenza e maltrattamenti di cui all'articolo 2 del regolamento 3/R del 30 gennaio 2017, presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte.

I modelli e le procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte.

La domanda di ammissione al Fondo è presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda. Tale parere deve contenere la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3 (*Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle*



donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati competente per il rilascio del relativo parere).

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 del regolamento 3/R del 30 gennaio 2017 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

6. Ricevimento del contributo economico

Al termine di ogni fase processuale o del mandato, l'avvocato/avvocata patrocinante può presentare richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte, così come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato.

La Regione attraverso l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso, solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Avverso la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

Le domande di liquidazione vengono evase seguendo l'ordine cronologico di ricevimento della Regione Piemonte attraverso l'Ente gestore fino ad esaurimento del Fondo in dotazione.

7. Controlli e Restituzione del contributo economico

La Regione e/o l'ente gestore possono, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima di violenza.

Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiedono la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.

Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.

L'avvocato/avvocata e' tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.



Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.

Nel caso di irregolarità la Regione attraverso l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.

Avverso le decisioni della Regione e' possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

8. Obbligo per gli avvocati

Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e smi (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 4/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

9. A chi rivolgersi per avere informazioni

Per informazioni e dettagli rivolgersi agli uffici degli Ordini degli Avvocati preposti alla gestione dell'art. 22 della LR 4/2016, oppure prendere contatto con la struttura regionale di riferimento:

Regione Piemonte
Direzione Coesione sociale
Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti
Via Magenta 12, 10128 Torino
tel. 011.432 4197 / 5505 Fax: 011.4325647

Si prega di utilizzare:

per le domande di accesso e comunicazioni formali, esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: patrocinio.legale@cert.regione.piemonte.it.

per gli scambi di informazioni e richieste di chiarimenti utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: patrocinio.legale@regione.piemonte.it.